



Il Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “*Reclutamento del personale*”;

VISTO, in particolare, il comma 5-ter, del medesimo articolo 35 che prevede che nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso e che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possano essere stabilite ulteriori modalità applicative delle medesime disposizioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante” *Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”;

RITENUTO necessario estendere le deroghe di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche reclutamento del personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca, del personale amministrativo nelle Aziende sanitarie locali e nelle Università nonché al reclutamento del personale negli enti o agenzie vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo;

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 12 settembre 2024

DECRETA



Il Ministro per la pubblica amministrazione

ART. 1

(Ulteriori modalità applicative delle disposizioni in materia di idoneità nelle graduatorie dei concorsi pubblici)

1. Il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applica, altresì, nei concorsi banditi per un numero di posti non superiore a venti unità per il reclutamento:

- a) di personale del profilo tecnologo e tecnico e di quello amministrativo negli enti di ricerca;
- b) di personale amministrativo, tecnico e professionale, nelle Aziende sanitarie locali;
- c) di personale amministrativo nelle Università;
- d) di personale negli enti, aziende, ~~e~~ agenzie, strumentali e vigilati dalle regioni, dalle province e dagli enti locali;
- e) di personale negli enti parco.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo,

Roma, data della firma digitale

Il Ministro per la pubblica amministrazione